

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 1997

sulla prevenzione e repressione di atti di teppismo in occasione delle partite di calcio, mediante lo scambio di esperienze, il divieto di accedere agli stadi e una politica in materia di mezzi di comunicazione di massa

(97/C 193/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

rammentando che la cooperazione di polizia a norma dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea è considerata dagli Stati membri una questione di interesse comune,

considerando che, nella sua raccomandazione del 22 aprile 1996⁽¹⁾, il Consiglio ha stabilito orientamenti diretti a prevenire e limitare i disordini in occasione delle partite di calcio;

considerando che il Consiglio ha adottato un'azione comune concernente la cooperazione tra forze di polizia per quanto riguarda i raduni nell'accezione più ampia del termine⁽²⁾;

considerando che le conclusioni e raccomandazioni che sono emerse dal seminario sul teppismo in occasione delle partite di calcio, svoltosi ad Amsterdam il 19 e 20 marzo 1997, mettono in evidenza che per prevenire e contenere i disordini che possono prodursi in occasione delle partite di calcio è necessaria una più intensa cooperazione tra le forze di polizia in campi specifici;

considerando che il divieto di accedere agli stadi imposto in alcuni Stati si è rivelato uno strumento efficace per prevenire e contenere disordini che possono prodursi in occasione di partite di calcio nazionali; che tale divieto è stato imposto in taluni Stati membri da società calcistiche in forza di disposizioni di diritto civile e, in altri Stati membri, da organi incaricati dell'applicazione della legge in forza di disposizioni di diritto pubblico;

considerando che spetta agli Stati membri determinare se e, in caso affermativo, su quale base occorra imporre il divieto di accedere agli stadi; che è auspicabile che siffatto divieto imposto in uno Stato membro possa valere anche per partite di calcio che si svolgono negli altri Stati membri;

considerando che, tenuto conto della crescente mobilità e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione, è necessaria una migliore comprensione degli sviluppi internazionali riguardanti il teppismo connesso con le partite di calcio;

considerando che una valida strategia in materia di mezzi di comunicazione di massa e scambi periodici di informazioni e di esperienze tra esperti contribuiscono a contenere e controllare i disordini che possono prodursi in occasione delle partite di calcio,

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

1. I ministri competenti invitano le proprie associazioni sportive nazionali a esaminare, in base al loro diritto nazionale, in qual modo il divieto di accedere agli stadi imposto in forza di disposizioni di diritto civile possa applicarsi anche a partite di calcio in un contesto europeo.
2. È auspicabile che sia redatta annualmente una relazione sulla situazione esistente negli Stati membri interessati per quanto riguarda il teppismo in occasione delle partite di calcio e tutti i più recenti sviluppi nell'affrontare il problema. A tale riguardo occorre rivolgere particolare attenzione alle reti internazionali di tifosi in questione.
3. È auspicabile che sia elaborato un elenco di verifica delle politiche in materia di mezzi di comunicazione di massa, con raccomandazioni per una strategia da adottare a tal fine in vista delle partite internazionali di calcio, in particolare nel caso dei campionati.
4. È auspicabile che si organizzi una riunione annuale di esperti per scambiare esperienze in materia, consolidare contatti ed elaborare una relazione sulla situazione.
5. Il Consiglio invita gli Stati membri a provvedere affinché i risultati della ricerca e dell'azione intrapresa a livello nazionale in base ai punti precedenti siano discussi in sede di Consiglio e trasmettergli, al più tardi il primo semestre del 1998, una relazione al riguardo, corredata, se del caso, di iniziative appropriate affinché il Consiglio adotti un'azione comune.

⁽¹⁾ GU n. C 131 del 3. 5. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 5. 6. 1997, pag. 1.